# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 389, 1427 e 1635-A)

# RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(FINANZE E TESORO)**

(RELATORE VISENTINI)

**Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1982**

**SUI**

## DISEGNI DI LEGGE

Rivalutazione dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese
(n. 389)

**d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979**

---

Rivalutazione monetaria dei beni d'impresa
(n. 1427)

**d'iniziativa del senatore VISENTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1981**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2000) — 2-3-4

# Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese ed esclusione dall'imposta locale sui redditi delle piccole imprese (n. 1635)

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1981**

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - La relazione al disegno di legge governativo (n. 1635) e la relazione al disegno di legge n. 1497, presentato dall'estensore della presente relazione, illustrano le ragioni del provvedimento. Non è quindi il caso di ripeterle: tanto più che si tratta di ragioni largamente riconosciute. Le ragioni della disciplina della materia sono state inoltre a suo tempo ampiamente esposte nella relazione governativa che illustrava la parte del disegno di legge — che diventò la legge 2 dicembre 1975, n. 576 (artt. 22-25) — che riguardava le rivalutazioni monetarie, e nell'ampia discussione parlamentare. L'attuale disciplina riproduce, nella sua impostazione e in numerose singole disposizioni, la disciplina della legge del 1975.

Anche i diversi problemi che la materia presenta sono stati considerati nelle menzionate relazioni, e con particolare ampiezza in quella che accompagna il disegno di legge n. 1497, presentato dal sottoscritto. Anche a questo riguardo non è quindi il caso di fare delle ripetizioni.

In questa sede il relatore si limita quindi a riferire i criteri seguiti dalla Commissione e a illustrare alcune scelte da essa fatte.

Vanno ricordati tuttavia, per meglio comprendere le singole disposizioni, alcuni criteri che guidano la disciplina proposta.

2. — Non si tratta di introdurre per l'avvenire, in via permanente e come disciplina ordinaria, la « contabilità per l'inflazione ». Anche se questo avvenisse, si dovrebbe comunque trattare di elementi di mera informazione — come è in USA e nel Regno Unito — senza rilevanza giuridica, soprattutto sotto il profilo tributario, perchè altrimenti si introdurrebbe una indicizzazione nell'applicazione dell'imposizione sul reddito d'impresa, attraverso l'indicizzazione dell'imponibile. In queste materie ogni forma di indicizzazione deve essere invece respinta. Inoltre si creerebbero sperequazioni in confronto ad altre categorie.

D'altra parte il legislatore non è preparato a dettare una disciplina completa di « contabilità d'inflazione », e le stesse imprese non sarebbero in grado di farvi fronte.

Infine va ricordato che anche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna la materia continua ad essere molto discussa, con seri rilievi critici.

Non si tratta neppure — in parte anche come conseguenza di quanto detto in precedenza — di ricostruire i bilanci le cui cifre risalgono a date precedenti, per adeguare le cifre medesime alla inflazione intervenuta fra quelle date ed oggi: compito eccessivo, difficilmente raggiungibile, non giustificato e che comporterebbe una sorta di contabilità d'inflazione retroattiva. Si tratta invece di adeguare i valori dei beni non monetari, o di alcuni di essi, secondo le scelte legislative, al loro valore attuale o ad altro valore massimo, a seconda della disciplina voluta. Non si tratta cioè dell'aritmetica e meccanica ricostruzione dei bilanci mediante applicazione di coefficienti a tutte le voci del bilancio, o ad alcune di esse, bensì di un nuovo apprezzamento dei beni, nei limiti oggettivi (con riferimento a ciascun bene) o soggettivi (con riferimento al soggetto) posti dalla legge.

Si tratta quindi di un provvedimento di carattere eccezionale, ben circoscritto nel suo contenuto e nel tempo, rimanendo escluso ogni successivo automatismo e ogni carattere di applicazione permanente.

Per le esposte ragioni la Commissione ha ritenuto di non poter accettare la proposta che è all'articolo 8 del disegno di legge Malagodi-Fassino (n. 389), intesa a dare alla materia disciplina permanente, attribuendo — con assai dubbia costituzionalità — al Ministro delle finanze il compito di stabilire annualmente i coefficienti di rivalutazione, e dando così luogo a una inaccettabile indicizzazione dei bilanci aziendali. Si tratta invece di materia che comporta specifiche

valutazioni economiche e politiche e che deve rimanere nella competenza del potere legislativo e quindi del Parlamento.

3. — L'indirizzo seguìto è stato di introdurre una disciplina che, con riferimento all'inflazione intervenuta negli anni più recenti e con precisa determinazione temporale, eviti o quanto meno limiti l'erosione dei patrimoni aziendali sotto i due profili dell'imposizione sul reddito e della distribuzione di utili ai soci: evitando cioè, nei limiti che il legislatore giudica opportuni e possibili, che l'erronea rappresentazione dei risultati aziendali derivante dai bilanci redatti sulla base dei costi storici, esprima, nella disciplina di diritto civile e di diritto tributario, degli utili che sono in realtà quote di patrimonio.

Scopo della disciplina che si vuole introdurre è quindi di evitare almeno parzialmente, nei limiti voluti dal legislatore — con una valutazione che è insieme economica e politica — che l'imposizione fiscale e la distribuzione di utili ai soci incidano sul patrimonio aziendale. Altrimenti detto, si vuole la conservazione dell'integrità dei patrimoni aziendali — o di una parte di essi, secondo la valutazione e la volontà legislative — in termini economici sostanziali e non soltanto in termini monetari nominali, come esigenza prioritaria in confronto alle distribuzioni degli utili ai soci e ai prelievi tributari.

4. — Dagli indirizzi indicati, deriva che spetta al legislatore valutare e decidere entro quali limiti intenda consentire la tutela, nei termini esposti, dell'integrità dei patrimoni aziendali, senza il rinvio ad automatismi e a indici esterni (indice del costo della vita, indice dei prezzi all'ingrosso, costi di rimpiazzo, eccetera) e con un giudizio che, se da un lato deve tenere conto delle esigenze economico-produttive di ordine generale, da un altro lato deve tenere conto delle esigenze del gettito tributario, nonchè di aspetti di perequazione nei confronti di altre categorie colpite ed erose dall'inflazione.

Di qui l'indicazione (artt. 2, primo comma, e 3, primo comma) di limiti di rivalutazione stabiliti con coefficienti inferiori alla reale perdita intervenuta nel potere d'acquisto della moneta.

5. — Dagli indirizzi indicati deriva altresì la stretta connessione che deve esservi tra la disciplina tributaria e la disciplina di diritto civile.

L'esclusione dall'imposizione di somme che sono in effetti patrimonio è intesa alla integrità, nei limiti stabiliti dal legislatore, dei patrimoni aziendali. Tale difesa della integrità dei patrimoni aziendali deve quindi valere anche nei confronti delle distribuzioni ai soci; e per le somme per le quali si esclude la natura di reddito ai fini tributari, si deve parimenti escludere la natura di utile, o comunque di entità distribuibili ai soci; nella disciplina civilistica, esse devono rimanere vincolate all'impresa societaria: indipendentemente dal realizzo o meno dei beni, in quanto il divieto di distribuzione non deriva da ragioni di incertezza sull'esistenza delle plusvalenze, ma deriva dalla natura delle plusvalenze, quali elementi patrimoniali e non reddituali.

Questo elemento — che era nella legge del 1975 e che ora si intende confermare e rafforzare — costituisce una peculiarità della disciplina italiana, in confronto a quelle analoghe date in altri paesi. Esso viene confermato dall'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Il collegamento fra l'esonero tributario e la indisponibilità dei saldi attivi monetari per distribuzioni ai soci, anche dopo la imputazione a capitale, manca invece nel disegno di legge Malagodi-Fassino, che prevede, imponendola, una proporzionale imputazione dei saldi netti di rivalutazione monetaria al capitale, alla riserva legale e alle riserve statutarie senza vietarne, dopo la suddetta imputazione, la distribuzione ai soci. Nè è giustificato, e tanto meno opportuno, imporre la imputazione al capitale, in quanto l'aumento gratuito del capitale è una valutazione che spetta ai competenti organi societari, in relazione alle possibilità di remunerazione, all'andamento dell'impresa, all'eventuale collegamento con altre operazioni.

6. — Come è noto, le basi e le ragioni della speciale disciplina stanno: *a*) sotto il profilo del diritto civile, nella facoltà attribuita ai soggetti indicati dall'articolo 1 del disegno di legge, di iscrivere in bilancio i nuovi valori, nei limiti consentiti dallo speciale provvedimento, in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 2425 codice civile e ad eventuali altre norme di legge e di statuto (art. 1, comma primo, del disegno di legge); *b*) sotto il profilo tributario, nell'esonero dalla imposizione sul reddito delle plusvalenze derivanti dalle rivalutazioni monetarie, sia in sede di iscrizione in bilancio, per i soggetti per i quali anche la iscrizione in bilancio costituisce presupposto dell'imposizione (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598), sia in sede di realizzo dei beni e delle relative plusvalenze monetarie e quindi anche (e anzitutto) nella determinazione degli ammortamenti deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa (art. 8, primo comma e art. 9 ultimo comma del disegno di legge).

7. — Le disposizioni degli articoli da 1 a 8 si riferiscono ai soggetti indicati dal medesimo articolo 1 (le società con personalità giuridica e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali). La disposizione dell'articolo 9 si riferisce agli imprenditori individuali, alle società di persone e agli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Per questi ultimi la disciplina è disposta mediante richiamo ad alcune delle precedenti disposizioni, con i necessari adattamenti.

8. — Per quanto riguarda le modalità delle rivalutazioni monetarie, il disegno di legge governativo e il testo della Commissione mantengono, per i soggetti indicati dall'articolo 1 (società di capitali, società cooperative ed enti) la scelta fra il metodo così detto « diretto » e il metodo così detto « indiretto », seguendo in tale modo la linea della legge del 1975, che per la prima volta aveva introdotto il metodo indiretto.

Come è noto, il metodo diretto consente la rivalutazione dei beni rivalutabili per un ammontare massimo oggettivamente riferito a ciascun bene e costituito dalla differenza fra il prezzo di costo o di acquisto del bene e il prezzo medesimo moltiplicato per i coefficienti che la legge indica in relazione ai diversi periodi in cui l'acquisto è avvenuto (e, per i beni ammortizzabili, con contemporanea rivalutazione degli ammortamenti con i coefficienti relativi all'anno di stanziamento) e senza alcun limite globale riferito al soggetto. Il metodo indiretto invece pone un limite soggettivo globale massimo, pari, per ciascun soggetto, alla somma che risulta applicando al capitale proprio del soggetto medesimo le percentuali indicate dalla legge in relazione ai diversi periodi in cui il capitale si è formato e consentendo che entro tale limite globale massimo la rivalutazione monetaria dei sigoli beni possa avvenire senza altro limite che quello costituito dal loro valore effettivo: limite quest'ultimo che vale anche nel metodo diretto.

In sede di preparazione dell'attuale provvedimento vi furono discussioni vivaci sui due metodi, spesso ispirate a una non esatto comprensione del metodo indiretto.

In effetti il metodo indiretto presenta elementi nettamente positivi, sia per i soggetti interessati, sia sotto il profilo tributario. Per queste ragioni, anche sulla base dell'esperienza della legge del 1975, il relatore (nel disegno di legge n. 1427, da lui presentato, e nel corso della discussione nella Commissione) e una parte della Commissione ritenevano che, per le società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni) e per gli enti, la nuova legge dovesse prevedere soltanto il metodo indiretto, escludendo l'alternativa con il metodo diretto.

Le ragioni di questo orientamento derivano dalla considerazione che l'esonero tributario non deve andare oltre la difesa dell'integrità del patrimonio proprio dell'impresa, nella misura voluta dal legislatore. Questo comporta che la determinazione delle somme non assoggettabili all'imposta, in quanto di origine monetaria, non può avvenire con riferimento oggettivo ai singoli beni che compongono il patrimonio aziendale e alla loro data di acquisto — o non può comunque avvenire con riferimento soltanto

a questi — ma deve essenzialmente avvenire con riferimento soggettivo al patrimonio netto aziendale (capitale e riserve) la cui integrità economica effettiva si vuole tutelare nella misura ritenuta congrua e possibile. Altrimenti detto, si deve evitare l'esonero tributario dei redditi, o delle plusvalenze, o comunque dei lucri derivanti dall'investimento in beni reali di debiti monetari.

Nella determinazione del reddito imponibile gli interessi passivi sono deducibili qualunque ne sia l'ammontare e, per i soggetti all'imposta sulle persone giuridiche, quale che sia la destinazione delle relative somme. Questo continua ad avvenire — e non potrebbe essere diversamente — anche se in periodi di inflazione l'elevatezza degli interessi deriva dal fatto che l'interesse, oltre che compensare l'uso del danaro, può comprendere anche una quota di ammortamento (in termini sostanziali e non formali) del debito il quale, rimanendo immutato nel suo ammontare nominale, si riduce nel suo contenuto reale. Ma se l'impresa societaria ha un saldo di indebitamento netto in moneta legale (lira) e se tale saldo è stato investito in beni reali, l'eventuale maggior valore di questi, anche se deriva esclusivamente dalla perdita di valore della moneta, deve costituire tuttavia, al momento del realizzo (diretto o indiretto) dei beni o al momento della iscrizione in bilancio, elemento del reddito imponibile: costituendo appunto un lucro effettivo che deriva dall'investimento in beni reali di debiti monetari. Evidentemente non si tratta di un esame relativamente a singoli debiti e a singoli beni — come in qualche caso, in epoche lontane e in assenza di norme di legge, aveva tentato di fare la giurisprudenza della Cassazione — bensì della considerazione della situazione complessiva del soggetto. Di qui la esigenza — che trova soddisfazione soltanto con il metodo indiretto — di limitare l'entità delle plusvalenze esonerate dall'imposta alla cifra che corrisponde alla rivalutazione del capitale proprio dell'impresa, secondo i coefficienti indicati dalla legge in relazione ai diversi periodi della sua formazione.

Per altro verso, il vantaggio che il metodo indiretto consente — nell'elemento essenziale di esso, che è nella facoltà che, entro il limite soggettivo globale, i singoli beni possano venire rivalutati senza altro limite oggettivo all'infuori di quello costituito dal loro effettivo valore — sta nella maggiore scioltezza e flessibilità nella rivalutazione dei singoli beni: consentendo di rivalutare maggiormente i beni di maggiore utilizzo, di più altra produttività o di più rapido logoramento materiale o tecnologico, al fine di poter operare su di essi maggiori quote di ammortamento. Si tratta di aspetti assai positivi, non soltanto per le imprese, ma anche per l'intera economia produttiva. Nello stesso tempo, l'esclusione del magazzino dai beni rivalutabili e le altre limitazioni ed esclusioni poste dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, evitano il periodo che la rivalutazione possa essere concentrata su beni di più immediato realizzo, con conseguente vuoto di gettito tributario.

La maggioranza della Commissione ha riconosciuto l'esattezza di tali rilievi, dando atto dei pregi del metodo indiretto e valutando che esso deve essere considerato come il metodo basilare per la disciplina delle rivalutazioni monetarie da parte delle società di capitali e degli enti. Tuttavia essa ha ritenuto che debba essere mantenuta l'alternativa, a scelta dei contribuenti, con il metodo diretto.

La maggioranza della Commissione è giunta a questa conclusione sulla base di considerazioni di ordine pratico, indubbiamente degne di meditazione, che si richiamano alla opportunità di una stabilità e continuità nella disciplina della materia e quindi di evitare una così sostanziale innovazione in confronto alla disciplina dettata dalla legge del 1975. Inoltre, secondo qualche membro della Commissione, il metodo indiretto si potrebbe dimostrare in alcuni casi troppo restrittivo e occorrerebbe quindi consentire l'alternativa con il metodo diretto. È stato infine rilevato che l'eventualità che il metodo diretto, non ponendo alcun limite globale soggettivo, possa consentire che l'esonero tributario comprenda anche lucri effettivi derivanti dall'investimento in beni reali di debiti monetari in lire, viene corretta e limitata dal fatto che i coefficienti che il me-

todo diretto prevede quali limiti alla rivalutazione dei singoli beni, in relazione ai loro diversi periodi di acquisto, sono — sia nel disegno di legge governativo che nel testo della Commissione — inferiori ai coefficienti previsti nel metodo indiretto con riferimento ai diversi periodi di formazione del capitale proprio.

Per le imprese individuali e per le società di persone, il solo metodo applicabile è necessariamente il metodo diretto (art. 9, primo comma), non essendovi elementi certi e facilmente individuabili e controllabili di « capitale proprio » ai quali poter fare riferimento ai fini del metodo indiretto.

9. — L'articolo 1 del testo proposto stabilisce quali sono i beni rivalutabili ai sensi e ai fini della speciale disciplina.

Va rilevato che anche nell'attuale disegno di legge, come già nella legge del 1975, non sono compresi fra i beni rivalutabili — e sono quindi esclusi dalla speciale disciplina — le materie prime e le merci, e cioè il magazzino (art. 2425, n. 2, cod. civ.). La esclusione, prevista sia nel disegno di legge governativo che in quello presentato dal relatore, deriva da due considerazioni più volte ripetute e ad avviso della Commissione decisive: dal fatto che la nostra legislazione consente la valutazione del magazzino con il metodo l.i.f.o, il quale, pur con alcuni inconvenienti ben noti, consente tuttavia vantaggi molto notevoli alle imprese in periodi di prezzi ascendenti e di inflazione monetaria; e dalla considerazione che la estensione della rivalutazione al magazzino determinerebbe un vuoto nel gettito imponibile nei confronti delle imprese, almeno per il primo esercizio di applicazione della speciale disciplina delle rivalutazioni monetarie.

Il provvedimento consente invece, con alcune condizioni ed eccezioni delle quali si dirà, la rivalutazione degli immobili, degli impianti, del macchinario e dei mobili (art. 2425, n. 1, cod. civ.), dei brevetti, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione e marchi di fabbrica (art. 2425, n. 3, cod. civ.), delle azioni (art. 2425, n. 4, cod. civ.) e delle partecipazioni non azionarie (art. 2425, n. 5, cod. civ.).

Tuttavia vengono posti alcuni limiti e vengono fatte alcune esclusioni.

Per quanto riguarda gli immobili, vengono esclusi dalla rivalutazione i fabbricati costruiti e tuttora posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie, consentendo in tali casi soltanto la rivalutazione dei fabbricati che la società o l'ente impiega per le proprie attività d'impresa, come uffici od opifici (art. 1, secondo comma, prima parte).

Per quanto riguarda le azioni e le quote, la rivalutazione monetaria è consentita soltanto quando la partecipazione determina, per la società nella quale la partecipazione ha luogo, il carattere di società controllata o di società collegata. Le nozioni di società controllata e di società collegata sono nel nostro diritto quelle stabilite dall'articolo 2359 del codice civile. Restano quindi escluse dalla rivalutazione monetaria le partecipazioni che non raggiungono le misure indicate dal citato articolo 2359 del codice civile.

Le esclusioni ora menzionate rispondono sostanzialmente al medesimo indirizzo che ha portato ad escludere il magazzino dalla rivalutazione monetaria. Si vuole cioè che la rivalutazione monetaria abbia per oggetto soltanto gli investimenti e non il circolante, assimilando a questo le partecipazioni inferiori a quelle indicate dall'articolo 2359 del codice civile e i fabbricati costruiti e tuttora posseduti delle imprese edilizie diversi da quelli da esse medesime adibiti a propria utilizzazione.

Per altro verso la Commissione ha ritenuto che i limiti posti dal testo che essa ha redatto siano sufficienti e pienamente rispondenti all'indirizzo esposto.

Non era infatti accettabile che la rivalutazione delle azioni o delle quote fosse subordinata al possesso di almeno il cinquanta per cento del capitale della società emittente, come previsto nel testo governativo. In tale modo si sarebbero esclusi dalla rivalutazione monetaria quasi tutti i possessi di azioni di società quotate nelle borse, consentendola soltanto agli enti di gestione delle partecipazioni statali.

Nè era accettabile escludere dalla rivalutazione tutti gli immobili (terreni, fabbrica-

ti agricoli, e fabbricati urbani) solo perchè locati o di possibile locazione (con una definizione equivoca e che li poteva comprendere tutti), con la conseguente esclusione dalla rivalutazione delle imprese la cui attività è la proprietà e la locazione immobiliare.

Nè erano possibili altre forme di esclusione o discriminazione: dovendo tenere anche conto che per le società (di ogni tipo) e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale, tutti i beni sono considerati relativi all'impresa e tutti i relativi ricavi e le relative plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile — secondo la disciplina propria della materia (art. 54, comma settimo, del decreto 29 settembre 1973, n. 597 e art. 5, secondo comma, del decreto 29 settembre 1973, n. 598) — e tutti sono quindi strumentali nella determinazione del reddito imponibile.

L'articolo 1 esclude inoltre la rivalutazione delle azioni (e occorrerà aggiungere « e delle quote », che non sono comprese nel testo per un errore di trascrizione), ricevute a seguito degli apporti eseguiti ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. A questo riguardo si rende tuttavia opportuno un esame complessivo — anche se ciò comporterà una anticipazione dell'esame di alcuni problemi relativi ai successivi articoli del disegno di legge — per esporre l'indirizzo che la Commissione ha ritenuto di seguire nei rapporti fra le operazioni previste dalle norme di legge ora richiamate e la disciplina delle rivalutazioni monetarie.

10. — Come è noto, l'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha accordato alcune temporanee agevolazioni (estese e prorogate dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) ai conferimenti di aziende e di complessi aziendali in altre società (scorpori), estendendo ad essi le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto 29 settembre 1973, n. 598 — ai sensi del quale la fusione di società non costituisce realizzo, nè distribuzione ai soci agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto 29 settembre 1973, n. 597, e del terzo comma dell'articolo 5 dell'anzidetto decreto n. 598 — e disponendo che la differenza fra il valore delle azioni o delle quote ricevute dalla società che ha eseguito l'apporto, e l'ultimo valore dei beni conferiti fiscalmente rilevante, concorre a formare il reddito imponibile della società apportante soltanto al momento del realizzo delle azioni o delle quote o della distribuzione ai soci.

La disposizione ha avuto applicazione assai estesa negli ultimi anni, sia per l'estensione delle agevolazioni (esenzione dell'INVIM) disposta dalla legge del 1977, sia per la proroga da questa disposta, la quale comportò che la particolare agevolazione continuasse ad applicarsi oltre i termini previsti dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, per le rivalutazioni monetarie e in periodo in cui la perdita di valore della moneta continuò a verificarsi in modo sensibile.

Ne derivò che le agevolazioni non furono utilizzate soltanto per ragioni di riorganizzazioni aziendali, ma anche per attuare rivalutazioni dei beni (ai fini di poter operare più elevate quote di ammortamento deducibili o ai fini di successivi realizzi). In questi casi non infrequenti, gli scorpori e le relative agevolazioni hanno operato come surrogato delle rivalutazioni monetarie. Per quanto riguarda l'entità del fenomeno, si ricorda che fino a tutto il 1979 per le 1078 società che formano oggetto della nota rilevazione di *Mediobanca* le rivalutazioni eseguite per gli « scorpori » agevolati risultavano di 6.200 miliardi, con l'iscrizione di riserve da plusvalenze per 5.700 miliardi. Gli scorpori agevolati continuarono ad avere intensa applicazione nel 1980 e, per una interpretazione ministeriale, nei primi mesi del 1981. Si tratta nel complesso di rivalutazioni di molto superiori alle rivalutazioni monetarie eseguite sulla base della legge del 1975 e alle relative riserve.

La considerazione del fenomeno si impone quindi nel momento in cui in sede legislativa viene ripreso l'esame della materia delle rivalutazioni monetarie.

La materia è tecnicamente difficile e le possibili soluzioni sostanzialmente limitate.

Il disegno di legge governativo sembrava ispirarsi all'indirizzo di considerare le riva-

lutazioni operate con gli scorpori come non avvenute ai fini della nuova disciplina delle rivalutazioni monetarie. Ma — anche a prescindere da alcuni errori evidenti nel testo in questione, che lo rendono in alcuni punti incomprensibile ed inapplicabile — non è possibile raggiungere questo risultato, se non attraverso una disciplina estremamente tortuosa e complicata e quindi sconsigliabile.

Infatti, per quanto riguarda la società che ha ricevuto l'apporto, si potrebbe, come proporrebbe il testo governativo, consentire la rivalutazione con il metodo diretto dei beni ricevuti soltanto fino al limite dell'applicazione dei coefficienti al costo originario dei beni apportati sostenuto dalla società apportante, diminuito degli ammortamenti (precedenti e successivi all'apporto) rivalutati. Ma questo sarebbe di per sè non semplice (anche in relazione al computo degli ammortamenti) e di scarsa utilità per la società che ha ricevuto l'apporto, per la quale invece il valore di apporto dei beni ricevuti costituisce realmente il costo. Inoltre vi sarebbe una anomalia in confronto ai normali criteri di rivalutazione, per i quali la cifra che risulta dall'applicazione dei coefficienti costituisce l'ammontare massimo di rivalutazione monetaria (che quindi si può aggiungere, sempre con l'osservanza del limite del valore effettivo attuale del bene, a eventuali altre rivalutazioni non monetarie), mentre in questo caso si tratterebbe di un limite assoluto al valore iscrivibile in bilancio. Infine non vi sarebbe ragione di porre il medesimo limite nel metodo indiretto, in contrasto con i caratteri propri di questo.

Ma il problema è ancor più complesso e praticamente insolubile per quanto riguarda le azioni o le quote ricevute dalla società che ha effettuato l'apporto.

Il disegno di legge governativo prevede come limite al valore ad esse attribuibile quello risultante dall'applicazione dei coefficienti al costo (originario) dei beni apportati. La norma dimentica che comunque si dovrebbero sottrarre le passività apportate, altrimenti il limite sarebbe nella maggior parte dei casi puramente fittizio. Varrebbero inoltre le altre considerazioni fatte in precedenza. Ma soprattutto va tenuto presente che il problema che qui si presenta, prima che quello del valore eventualmente rivalutabile, è costituito dal fatto che occorrerebbe stabilire quanta parte del valore attribuito alle azioni o alle quote (la « differenza » di cui parla la seconda parte del primo comma dell'articolo 34 della legge del 1975) potrebbe mutare natura e da plusvalenza e riserva, in sospensione di imposta, diventare plusvalenza monetaria e riserva di saldi monetari, esonerate da imposta.

Non sembra possibile pensare a soluzioni così complesse, di redazione e di comprensione quasi impossibili o comunque assai ardue, e in definitiva di scarsa utilità; e conviene seguire indirizzi di chiarezza, in materia che già è tecnicamente non semplice: pur ritenendo che l'argomento meriti particolare considerazione legislativa e che non si possa seguire la via di ritenere che i valori e le riserve derivanti dagli scorpori siano da considerare come valori e come riserve normali ai fini delle rivalutazioni monetarie.

Conviene tuttavia esaminare il problema distintamente nei tre aspetti sotto i quali si presenta.

*a)* La riserva che la società che ha eseguito l'apporto ha costituito per i maggiori valori delle azioni o delle quote ricevute in confronto al costo dei beni apportati (la « differenza » di cui al più volte citato articolo 34 della legge del 1975), non può essere considerata come riserva nella determinazione del « capitale proprio » ai fini dell'applicazione del metodo indiretto di rivalutazione.

Questo deriva da due considerazioni: la prima è nel senso che si tratta di una riserva formata non con nuovi mezzi, o con utili o plusvalenze che si sia rinunciato a distribuire, bensì con rivalutazioni dei beni; la seconda è nel senso che non si tratta di una vera e propria riserva, bensì di un accantonamento in sospensione di imposta, che, per la parte corrispondente all'imposta, può venire meno al momento del realizzo delle azioni o delle quote.

Analogo indirizzo, come si dirà più avanti, viene seguito anche per altri accantonamenti o fondi.

Si ricorda che la esclusione di questa « riserva » dal computo del « capitale proprio » è prevista sia nel disegno di legge governativo (art. 3, terzo comma), sia nel disegno di legge n. 1427, proposto dal sottoscritto (art. 1, secondo comma).

*b*) Per le azioni e per le quote ricevute dalla società apportante, si è detto sopra della inopportunità ed in parte della impossibilità di alcune soluzioni prospettate.

La scelta che si pone è quindi: o di consentirne la rivalutazione monetaria come per ogni altro bene, secondo il metodo diretto e il metodo indiretto, con l'inconveniente di assumere valori risultanti da rivalutazioni (economiche) già particolarmente agevolate; oppure di escludere tali beni della rivalutazione.

La Commissione ha scelto questa seconda soluzione, che è più rigorosa, ma anche più rispondente alla realtà del fenomeno degli « scorpori » quale si è svolto e all'indirizzo di tenere la disciplina delle rivalutazioni monetarie separata da quella che ha agevolato gli scorpori. Questo ultimo rilievo ha portato la Commissione a escludere i beni in questione dalla rivalutazione sia nel metodo diretto che nel metodo indiretto (art. 1, secondo comma).

*c*) Per quanto riguarda la società che ha ricevuto l'apporto, la Commissione ha ritenuto che non siano da introdurre eccezioni, deroghe o limitazioni ai normali criteri delle rivalutazioni, in quanto per la società che ha ricevuto l'apporto i valori attribuiti ai beni apportati costituiscono il costo di essi a tutti gli effetti della disciplina di diritto civile e di diritto tributario; e il capitale (e le eventuali riserve di sovrapprezzi) formato a seguito degli apporti costituisce per essa il « capitale proprio ». La eventuale alternativa sarebbe stata la esclusione anche di tali beni dalle rivalutazioni monetarie e la esclusione del capitale (e delle eventuali riserve) formato con gli apporti dal computo del « capitale proprio ».

11. — L'articolo 2 disciplina il metodo diretto di rivalutazione secondo la definizione di esso che è stata ricordata in precedenza e in conformità ai nostri precedenti legislativi.

Viene precisato che i coefficienti in base ai quali, secondo questo metodo, viene stabilito l'ammontare massimo per il quale ciascun bene può essere rivalutato monetariamente, devono essere applicati comprendendo anche, come prezzo di costo o di acquisto, eventuali precedenti rivalutazioni monetarie. I coefficienti sono infatti stabiliti con riferimento al periodo successivo alle precedenti norme sulla rivalutazione monetaria contenute nella legge 2 dicembre 1975, numero 576.

Vengono invece escluse dal prezzo eventuali rivalutazioni non monetarie (e cioè economiche) dei beni, sia che esse siano state eseguite ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, sia che siano state eseguite sulla base di leggi speciali. Infatti, l'elemento rilevante, ai fini della tutela dell'integrità economica che il provvedimento in esame intende consentire, è costituito dal costo che il contribuente ha sostenuto, espresso in lire che avevano a quel tempo un valore diverso. Sono invece irrilevanti, a questo fine, eventuali successive rivalutazioni economiche eseguite dal soggetto, le quali non rappresentano elementi del costo del bene e la cui considerazione, ai fini delle rivalutazioni monetarie porterebbe ingiuste sperequazioni. Nè avrebbe valore il rilievo che le rivalutazioni economiche possono avere costituito elementi del reddito imponibile. Non è questo infatti l'elemento rilevante, bensì quello ricordato, relativo al costo sostenuto: e ciò a prescindere dal rilievo che, se si seguisse questa via, si dovrebbe di volta in volta esaminare, con una ricostruzione a posteriori spesso assai difficile, se la rivalutazione economica del bene sia avvenuta con applicazione d'imposta, o con esenzione da imposizione, o con sospensione o con rinvio di essa (come prevedono alcune speciali disposizioni), o senza pratica applicazione di imposta per assorbimento da perdite.

Come si è ricordato sopra e in conformità alle precedenti leggi di rivalutazione mone-

taria, viene disposto (al secondo comma dell'art. 2) che, nell'applicazione del metodo diretto, nella rivalutazione dei beni ammortizzabili siano rivalutati gli ammortamenti operati, applicando i coefficienti indicati dalla legge in relazione ai diversi anni. Questo deriva dalla considerazione che l'ammortamento esprime la riduzione del valore del bene, corrispondente al suo utilizzo e al progressivo realizzo di esso attraverso il realizzo dei prodotti che da esso derivano. La rivalutazione degli ammortamenti riduce quindi l'ammontare massimo di rivalutazione monetaria. Se il bene ha avuto in precedenza rivalutazioni economiche (non rilevanti, come si è detto, nel determinare il prezzo di costo o di acquisto sul quale si applicano i coefficienti) si potrà escludere dalla rivalutazione degli ammortamenti, con un criterio di proporzionalità, la parte afferente alla quota derivante dalla rivalutazione economica.

Il Governo ha vivamente chiesto alla Commissione la introduzione di un emendamento inteso a disporre che anche gli ammortamenti finanziari operati sui beni gratuitamente devolvibili debbano essere rivalutati, intendendo in tale modo agevolare chi si trova in quelle situazioni. Ma il relatore deve rilevare che in tale modo si danneggiano tali soggetti, in quanto si limita la cifra massima di rivalutazione monetaria consentita, e probabilmente in alcuni casi si esclude ogni possibilità di rivalutazione. Il problema che in tali casi si pone è diverso: e cioè se in avvenire, dopo che la rivalutazione monetaria è stata eseguita, gli ammortamenti finanziari possano essere commisurati sul valore rivalutato, o debbano invece continuare ad essere commisurati sul costo originario, secondo la disciplina dell'articolo 70 del decreto 29 settembre 1973, n. 597. In seguito a un emendamento governativo, al secondo comma dell'articolo 5, si consente che anche l'ammortamento finanziario si commisuri ai valori rivalutati monetariamente. La soluzione non appare giustificata in quanto l'investimento finanziario è stato quello originariamente sostenuto. Si ritiene quindi che i riferimenti agli ammortamenti finanziari nel secondo comma dell'articolo 2 e nel secondo comma dell'articolo 5, debbano essere eliminati: il primo per non danneggiare ingiustamente i soggetti e il secondo per non accordare ad essi ingiustificato beneficio.

Sempre con l'articolo 2 in esame, vengono infine dettate — per emendamenti proposti dal Governo — alcune specifiche disposizioni (commi terzo, quarto e quinto) per i beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e per i beni che formano oggetto di contratti di locazione finanziaria. Va osservato però che il comma quarto contiene un riferimento sbagliato; e che appare comunque non giustificato accordare una retroattiva rivalutazione per beni acquistati dopo il 31 dicembre 1981, in contrasto con il primo comma dell'articolo 1.

12. — L'articolo 3 disciplina il metodo indiretto di rivalutazione, le cui caratteristiche sono state ricordate in precedenza.

Nel definire il « capitale proprio » — con riferimento al quale viene stabilito, mediante l'applicazione dei coefficienti indicati dalla legge, l'ammontare soggettivo massimo per il quale la società o l'ente può complessivamente rivalutare i beni rivalutabili — la norma fa riferimento anzitutto al capitale versato, o fondo di dotazione, o fondo patrimoniale.

La menzione del « capitale versato » comporta che devono essere esclusi dal computo i versamenti ancora dovuti dai soci a titolo di sottoscrizione del capitale (articoli 2328, n. 4, e 2424, prima parte, n. 1, del codice civile).

Per altro verso, viene previsto che il capitale, il fondo di dotazione o il fondo patrimoniale vengano considerati quali sono nel loro ammontare, « comunque formato ».

Si comprendono quindi nel capitale (o fondo) anche le parti che sono state formate con imputazioni al capitale dei saldi di rivalutazione monetaria derivanti dall'applicazione di leggi precedenti. Vale anche a questo riguardo quanto si è detto in precedenza parlando del metodo diretto, nel senso che le percentuali indicate dal primo comma sono stabilite in considerazione della perdita di valore della moneta successiva all'applicazione della legge del 1975 e valu-

tando quindi che i soggetti interessati si siano avvalsi, ove ne ricorressero i presupposti e ove ne avessero ragione, delle precedenti leggi di rivalutazione. La medesima considerazione vale anche per il computo delle riserve da precedenti rivalutazioni monetarie, come si dirà più avanti.

Si comprendono inoltre nel capitale anche le parti che siano state formate con eventuali imputazioni di altre riserve o di altri fondi disponibili, secondo quanto è previsto dall'articolo 2442 del codice civile. L'avvenuta imputazione a capitale indica infatti la certezza della esistenza delle riserve o dei fondi e la loro disponibilità; ed ha comportato la rinuncia della società di avvalersi di tale disponibilità — eventualmente anche con distribuzioni ai soci o ai partecipanti — per vincolare invece le riserve o i fondi al capitale. D'altro canto, se non si tenesse conto di queste parti come capitale, si dovrebbe tenere conto di esse come riserve: e il risultato non muterebbe.

A questo ultimo proposito può essere opportuno rilevare che per i saldi di rivalutazione monetaria, per le riserve e per gli altri fondi disponibili che siano stati imputati a capitale, si deve avere riguardo, ai fini dell'applicazione dei coefficienti, ai periodi in cui si sono formati come riserve e sono stati iscritti in bilancio, e non al periodo eventualmente successivo in cui sono stati imputati al capitale.

Le riserve concorrono a formare il capitale proprio, tranne nei casi specificamente indicati dalla norma e non suscettibili quindi di estensioni in sede interpretativa.

La prima esclusione riguarda « le riserve costituite per la copertura di specifici oneri e passività ». La formula ripete quella di precedenti leggi di rivalutazione monetarie e sotto questo profilo, oltre che sotto quello della varietà e della difformità delle denominazioni usate nei bilanci societari, può essere superato il rilievo che una riserva non è tale se sta a copertura o a fronte di oneri e passività. Sembrerebbe tuttavia utile parlare anche di « fondi » (se non addirittura di fondi non « disponibili », per riprendere la dizione dell'art. 2442 del cod. civ.) in quanto la esclusione riguarda anzitutto proprio i « fondi » di cui ai numeri 4 e 5 della seconda parte del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, oltre che i « fondi imposte » ed altri analoghi.

Sono escluse dal computo le riserve che la società apportante ha costituito a fronte degli apporti eseguiti ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successiva proroga. Le ragioni di questa esclusione sono state illustrate in precedenza (al n. 10) esaminando il complesso dei problemi che si pongono nei rapporti fra le operazioni previste dal citato articolo 34 e le rivalutazioni monetarie.

Sono esclusi altresì dal computo del capitale proprio i « fondi integrazione » previsti dall'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si tratta di fondi costituiti a fronte della rivalutazione (economica) concessa dalla legge, in deroga all'articolo 2425 del codice civile, per gli elementi dell'attivo da parte delle imprese di assicurazione, ai fini previsti dalla norma. Per tali rivalutazioni la legge prevede una sospensione di imposta e quindi vi sono elementi di incertezza nella loro definitiva reale consistenza. La legge stessa parla di « fondi » e non di riserve. Essi dovrebbero probabilmente essere esclusi dal computo del « capitale proprio » anche in mancanza di specifica disposizione, la quale tuttavia è utile per eliminare dubbi e contestazioni.

Nell'indirizzo che porta a escludere dal computo del capitale proprio i fondi sopra considerati, si fa presente se la medesima esclusione debba valere anche per i fondi previsti dal quarto comma dell'articolo 54 del decreto 29 settembre 1973, n. 597: tanto più per la considerazione che nel caso di reinvestimento l'ammontare del fondo deve essere trasferito al fondo di ammortamento.

Vengono escluse dal « capitale proprio » le perdite riportate a nuovo.

In caso di diminuzione del « capitale proprio » — al quale si riferisce l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 3, come del resto è detto esplicitamente nelle ultime parole di essa — le percentuali previste dalla norma si applicano al capitale proprio esistente alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, escludendo quindi le parti non più esistenti (per perdite, o per rimborso

o distribuzione ai soci, o per qualsiasi altra causa) ma considerando tuttavia, al fine di stabilire quali siano le percentuali applicabili, che le diminuzioni abbiano avuto per oggetto il capitale proprio di più recente formazione.

Vengono comprese fra il capitale proprio delle società cooperative e dei loro consorzi le somme versate dai soci persone fisiche, o ad essi trattenute, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 13 del decreto 29 settembre 1973, n. 601.

13. — L'articolo 4 riafferma il principio per il quale i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione monetaria non possono superare i valori « effettivi » dei beni. La disposizione corrisponde al principio per cui le rivalutazioni monetarie non costituiscono nè aritmetica rivalutazione di cifre dei bilanci nè automatica e aritmetica rivalutazione di valori, bensì un nuovo apprezzamento di taluni beni, nei limiti consentiti dalla legge e con le conseguenze da questa previste.

L'apprezzamento dei beni rivalutati dovrà avvenire secondo i criteri che in linea generale la stessa norma indica e che devono derivare più specificamente dalla dottrina aziendale, per quanto riguarda i beni utilizzati nella produzione, e dalla considerazione dei valori correnti (comprese le quotazioni di borsa) per quanto riguarda i beni che hanno un mercato. I criteri di valutazione devono essere indicati e motivati nelle relazioni degli amministratori e dei sindaci.

Al rispetto di questa norma è posta dall'articolo 7 una sanzione penale.

14. — Il primo comma dell'articolo 5 pone un termine (i bilanci o i rendiconti relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge e quelli relativi all'esercizio successivo) all'esecuzione delle rivalutazioni monetarie, come già era avvenuto da parte delle leggi precedenti. L'attuale norma è più precisa ed evita alcune deroghe che le norme precedenti consentivano e che potevano consentire dei rinvii « a cascata » dei termini posti dalla legge.

Anche in questa occasione si ripete che la rivalutazione, se eseguita con il metodo indiretto, può essere eseguita soltanto in una volta. Questo corrisponde al carattere del metodo e ad esigenze di controllo.

Gli effetti della rivalutazione — e fra questi anzitutto gli effetti di ordine tributario — si verificano soltanto dopo che le rivalutazioni sono state iscritte nei bilanci e negli inventari (art. 8, terzo comma, e art. 9, ultimo comma). Si tratta di un principio — indispensabile per chiarezza e ai fini dei controlli — che è stato stabilito fin dalla legge sulle rivalutazioni monetarie del 1952 e che è stato ripetuto sulle norme del 1977. Ne deriva che in caso di realizzo di un bene, il maggior valore in confronto al costo è esonerato da imposta, nei limiti consentiti per le rivalutazioni monetarie, soltanto se il realizzo avviene in data successiva alla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio nel quale le rivalutazioni monetarie sono state eseguite. Così, per fare un esempio, se la rivalutazione veniva eseguita nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1976, non aveva effetto per l'esercizio 1976, bensì soltanto a decorrere dal 1977. Questo principio valeva a tutti gli effetti e quindi anche ai fini della determinazione delle maggiori quote di ammortamento deducibili, che nell'esempio fatto si potevano quindi operare soltanto a decorrere dall'esercizio 1977.

La disciplina prevista dal disegno di legge pone invece una deroga per quanto riguarda gli ammortamenti deducibili, consentendo che essi vengano commisurati sui valori rivalutati già nell'esercizio al quale si riferisce il bilancio nel quale la rivalutazione del bene viene eseguita (art. 5, secondo comma). In questo caso infatti non ci possono essere abusi nè difficoltà di controlli, in quanto la rivalutazione del bene e la determinazione delle maggiori quote di ammortamento deducibili avvengono contemporaneamente nel medesimo bilancio. Per ogni altro effetto rimane invece fermo che esso si produce soltanto ad avere inizio dall'esercizio successivo a quello al quale si riferisce il bilancio in cui la rivalutazione è stata eseguita.

15. — La disciplina civilistica dei saldi attivi di rivalutazione monetaria — prevista dall'articolo 6 — si ispira agli indirizzi illustrati all'inizio: nel senso che essi devono rimanere vincolati all'impresa e che proprio tale vincolo a tutela dell'integrità del patrimonio aziendale giustifica l'esonero tributario.

Anche in questo caso si ripete un principio che già era stato posto, con una innovazione in confronto alle precedenti discipline della materia, dalle norme del 1975.

La disposizione dell'articolo 6 intende anzitutto eliminare un'erronea interpretazione che si era verificata per il passato e stabilisce che i saldi di rivalutazione monetaria, ove non siano imputati al capitale, debbono sempre essere imputati alla speciale riserva e non possono essere imputati direttamente a coperture di perdite: e ciò per ragioni di chiarezza del bilancio. Nell'esame in Aula sarà bene rendere ancora più chiaro questo punto eliminando alla fine della prima parte del primo comma le parole « salvo che a copertura di perdite ». L'eventuale copertura di perdite è infatti disciplinata dal secondo comma.

Del resto il criterio esposto risponde al principio precedentemente illustrato per il quale gli effetti delle rivalutazioni monetarie si producono soltanto dopo l'iscrizione nel bilancio dei valori rivalutati. L'utilizzazione della riserva a copertura di perdite dovrà avvenire con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'esclusione di « ogni diversa utilizzazione » dei saldi di rivalutazione monetaria e della relativa riserva comporta che è esclusa altresì l'imputazione a riserva degale: e ciò, a parte la lettera della norma, per la considerazione che la devoluzione a riserva legale può consentire maggiori distribuzioni di utili venendo meno il vincolo di attribuzione di una parte degli utili alla riserva legale (articolo 2428 codice civile), e può consentire la distribuzione dei sopraprezzi (articolo 2430 codice civile).

Anche per la violazione delle disposizioni dell'articolo 6 sono previste sanzioni penali (articolo 7). Inoltre la distribuzione ai soci, in qualsiasi forma, delle plusvalenze monetarie fa venir meno l'esonero tributario, con conseguente imposizione come reddito nei confronti della società e nei confronti dei soci, secondo la normale disciplina (articolo 8, secondo e terzo comma).

16. — L'articolo 9 disciplina la rivalutazione monetaria per gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, gli enti pubblici e privati (diversi dalle società) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (comma primo), nonchè per le succursali in Italia delle persone fisiche non residenti e delle società ed enti esteri (comma quinto). La materia ha già formato oggetto di esame, per quanto riguarda le modalità della rivalutazione, nelle pagine che precedono. Il primo comma dell'articolo in esame fa infatti riferimento agli articoli 2 (metodo diretto), 4 (limiti del valore effettivo) e 5 (termini di esecuzione delle rivalutazioni).

I problemi di ordine particolare che si pongono nei confronti dei soggetti considerati dalla norma che stiamo esaminando, riguardano le basi documentali indispensabili ai fini della disciplina della materia e in particolare del rispetto dei limiti e dei vincoli che la legge pone e della possibilità dei controlli da parte dell'Amministrazione.

La materia delle rivalutazioni monetarie è basata e strettamente connessa alla precisa e rigorosa tenuta della contabilità aziendale e alla determinazione del reddito su base rigorosamente documentale: come era nell'indirizzo e nella volontà della legislazione introdotta nel 1973, dalla quale invece si è progressivamente allontanata, anche per aspetti molto importanti, tanta parte della legislazione successiva, senza che per altro verso siano stati introdotti (o reintrodotti) sistemi di accertamento e di definizione dei redditi che giustamente si erano considerati superati. Ma in tale modo si sono determinate larghe aree di vuoti, di tolleranze, di possibili abusi a favore dei contribuenti, e di impotenza da parte di una Amministrazione che per tanti motivi si trova tuttora in situazione difficile, con accentuate debolezze e

non sempre adeguata di fronte a materie così tecniche.

La disposizione in esame prevede minori vincoli e minori possibilità di controllo delle corrispondenti disposizioni del 1975 e del disegno di legge presentato n. 1427, d'iniziativa dell'estensore della presente relazione. Aumentano così le possibili forme di elusione ed evasione da imposta.

La Commissione si è trovata tuttavia unanime, con convergenza delle forze politiche presenti, nell'escludere anche per questi contribuenti, senza distinzioni, la possibilità di rivalutazione monetaria del magazzino (articolo 2425, n. 2, codice civile). A parte il rilievo, di per sè decisivo, che non sussistono motivi di privilegio e di favore ad alcune categorie di soggetti in confronto ad altre, vale il rilievo già esposto che la rivalutazione monetaria del magazzino significherebbe, per i contribuenti ai quali venisse concessa, il pratico esonero da imposizione sul reddito almeno per un esercizio e, nella mancanza di reali basi e controlli documentali, un beneficio rimesso alla discrezione dei contribuenti stessi.

Senza voler troppo ampliare il discorso, non possono tuttavia non farsi alcune considerazioni che valgono anche per alcuni successivi articoli del disegno di legge che concedono notevoli benefici, esoneri e agevolazioni ad alcune categorie di contribuenti (articoli 10 e 11), nonchè per altri provvedimenti in corso.

Se si ritiene possibile e necessaria una politica di alleggerimenti tributari — che tuttavia sembra in contrasto con l'enorme disavanzo del bilancio dello Stato e contraddittoria con alcuni inasprimenti, soprattutto nei tributi indiretti — questa deve essere svolta in modo coerente e secondo indirizzi sistematici. Ma non può derivare da occasionalità e da particolarità.

17. — L'articolo 10 rigaurda l'imposta locale sui redditi. I primi tre commi e l'ultimo corrispondono — von le variazioni di cui si dirà — all'articolo 9 del disegno di legge n. 1635, d'iniziativa governativa.

Le ragioni della norma sono indicate nella relazione al disegno di legge governativo, la quale si richiama alla nota sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la norma che disponeva l'applicazione dell'ILOR ai redditi professionali. La relazione dichiara che la norma proposta intende eliminare la discriminazione che attualmente si verificherebbe a danno delle imprese il cui reddito deriva in prevalenza dal lavoro dell'imprenditore.

Il relatore ha già avuto occasione di esprimere il suo punto di vista, nel senso che il risultato indicato dovrebbe essere raggiunto anzichè con una esenzione — che esenta anche redditi che (soprattutto quelli della lett. *b*) del primo comma) possono essere di una certa elevatezza e nei quali possono concorrere consistenti elementi patrimoniali — con altri strumenti: fra l'altro, senza mutare le strutture della disciplina esistente, mediante aumento delle quote esenti previste dall'articolo 7 del decreto 29 settembre 1973, n. 599.

In termini di perdita di gettito le conseguenze della norma proposta dal Governo erano indicate in quaranta miliardi per il primo esercizio di applicazione (1982). Ma uno studioso, che è stato anche Ministro delle finanze, ebbe invece a valutare la perdita di getitto conseguente alla norma governativa in oltre cinquecento miliardi.

Il relatore non possiede elementi di valutazione, nè il Governo ha ritenuto di fornirli. Il relatore però ritiene che la cifra sia indubbiamente superiore a quella di quaranta miliardi, la quale appare tanto più inadeguata dopo le modificazioni introdotte dalla Commissione.

La prima modificazione è nel senso di comprendere fra le « piccole imprese » di cui al primo comma, oltre che le imprese individuali anche le società di persone. Vero è che, secondo il codice civile (art. 2083), piccoli imprenditori sono soltanto persone fisiche. Ma nell'indirizzo seguito dalla norma tributaria in esame, la estensione è coerente e riguarderà soprattutto le società così dette irregolari (art. 2297 del cod. civ.) e che tali sono o per omissione della pubblicità o per mancanza di un formale atto costitutivo (società di fatto). Questa ultima è l'ipotesi più frequente ed essa è certamente compresa nella norma proposta dalla Commissione, anche se sarebbe stato preferibile non par-

lare di « costituite ». In tale senso potrà essere utile una rettifica. Presupposto della esenzione è che il titolare della (piccola) impresa svolga in essa il suo lavoro, e di conseguenza, per quanto riguarda le società (di persone) che tutti i soci (che sono i titolari) lavorino in essa.

La seconda modificazione riguarda l'aumento da tre a quattro addetti del limite per la qualificazione di « piccola impresa » ai fini della norma di esenzione (il testo governativo, come si è detto, indica tre addetti; la relazione governativa, in contrasto con esso, parla di cinque) e la esclusione dal computo di questi, per quanto riguarda le imprese artigiane, degli apprendisti fino a cinque, rimanendo invece compresi nel limite di quattro i soci e i collaboratori familiari e associati.

È stato osservato che la norma comporterà, soprattutto con riferimento alla lettera *b*) del primo comma, la esenzione di una larghissima categoria di contribuenti con redditi spesso elevati e alla cui formazione concorrono spesso consistenze patrimoniali cospicue.

La perdita di gettito sarà cospicua e si farà sentire in parte nel 1982 (in relazione ai mancati versamenti di acconto), anno dal quale l'esenzione ha inizio (terzo comma), e in misura completa ad iniziare dal 1983.

Con un comma aggiuntivo (quarto) la Commissione ha altresì aumentato — con decorrenza dal 1983 — le somme deducibili dall'ILOR dovuta dalle persone fisiche per redditi di impresa e agrari, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto 29 settembre 1973, n. 599.

Il relatore ha chiesto al Governo di indicare il costo di tale modificazione — che, secondo il relatore, doveva essere alternativa in confronto alle esenzioni disposte dai commi precedenti — ma non ha avuto alcuna risposta, ancorchè il computo sia certamente possibile sulla base degli elementi in possesso dell'Amministrazione.

Il costo in termini di perdita di gettito sarà indubbiamente assai elevato, trattandosi di un beneficio diffuso.

18. — L'articolo 11 concede alle cooperative di cui al titolo terzo del decreto 29 settembre 1973, n. 601, alle quali già non sia concessa dalle norme di tale titolo la totale esenzione, la esenzione da imposta dei redditi imputati al capitale, o di una parte di essi.

Si tratta di un beneficio che ad avviso del relatore non trova giustificazioni sistematiche nel nostro sistema di imposizione e che determina ragioni ulteriori di sperequazione, oltre che costituire un pericoloso precedente.

Più ancora però si vuole richiamare l'attenzione sulla inopportunità di una norma di carattere permanente nel senso indicato; sulla pericolosità (anche come precedente che verrà invocato a scopi estensivi e di diffusione) di una norma di rivalutazione (permanente) a favore di alcune categorie; nonchè, ad avviso del relatore, sulla incostituzionalità dell'attribuzione al Ministro delle finanze del potere di determinare con proprio decreto la misura di esenzioni tributarie: materia che costituzionalmente e politicamente deve rimanere di competenza del Parlamento.

Volendo mantenere il principio e il criterio dell'esenzione prevista dall'articolo in esame, occorrerebbe quanto meno stabilirne un limite di tempo e di misura, indipendentemente dalla considerazione di altri elementi.

Sembra inoltre non accettabile l'ultimo comma che, nella sua pratica applicazione, consentirebbe il realizzo dell'utile da parte del socio, in esenzione da imposta per la società e per il socio medesimo, senza alcuna possibilità di controllo sulla esistenza dei presupposti previsti (esclusione e soprattutto recesso per impossibilità di partecipare alla realizzazione dell'oggetto sociale) e proprio nel momento in cui vengono meno le ragioni (il rafforzamento del patrimonio proprio della cooperativa) che vengono poste a base e a giustificazione dell'esenzione.

19. — Gli articoli 12 e 13 che derivano dal disegno di legge n. 1427, proposto dal sottoscritto, e l'articolo 14 — come già il penultimo comma dell'articolo 10 — conside-

rano problemi che derivano, almeno in parte, dalla perdita di valore della moneta.

Si tratta anzitutto del limite dei possessi azionari nelle banche popolari.

Come è noto, attualmente — ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1973, n. 812, che ha modificato l'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093 — i soci delle banche popolari non possono possedere azioni per un ammontare nominale superiore a lire 3 milioni, se il capitale della banca è di lire 100 milioni o più, e a lire 1,5 milioni, se il capitale della banca è inferiore a 100 milioni di lire.

Si prevede (art. 12) di portare i due limiti rispettivamente a lire 15 milioni, se il capitale della banca è non inferiore a 500 milioni di lire, e a lire 7,5 milioni, se il capitale della banca è inferiore a 500 milioni di lire. Si tratta di aumenti che vanno alquanto oltre il semplice adeguamento monetario, per la considerazione che sembra utile consentire un rafforzamento dei fondi propri delle banche popolari mediante emissione di nuove azioni, anche per allargare il mercato — oggi troppo ristretto e limitato e sotto molti profili anomalo — delle azioni di alcune banche popolari.

Netll'esame svolto in Commissione sono stati posti due problemi.

Il primo problema riguarda il valore minimo nominale delle azioni delle banche popolari, che è stato proposto sia stabilito in cinquemila lire.

Si è osservato: *a*) che valendo il principio per cui il socio ha un voto, quale che sia il numero delle azioni possedute, la norma non gioverebbe in nessun modo agli azionisti minori che intendono possedere una sola azione; *b*) che l'adeguamento del valore minimo dell'azione dovrebbe avvenire con raggruppamento delle azioni esistenti, entro il termine che la legge dovrebbe stabilire, e che questo metterebbe in difficoltà i soci che attualmente posseggono azioni per un valore nominale complessivo inferiore a cinquemila lire, che si troverebbero a dover acquistare altre azioni o a subire la comproprietà dell'azione con altri soci.

Per raggiungere, almeno tendenzialmente, il risultato voluto occorrerebbe disporre che gli aumenti del capitale delle banche popolari attuati mediante imputazione di riserve monetarie (o eventualmente anche di altre riserve), debbano avvenire con aumento gratuito del valore nominale delle azioni, anzichè con emissione di nuove azioni, fino a quando il valore nominale delle azioni abbia raggiunto le cinquemila lire, o altro ammontare da stabilire. Tuttavia il relatore non ravvisa alcuna particolare ragione che renda necessaria una tale norma.

Il secondo problema che è stato posto riguarda il trasferimento delle azioni delle banche popolari, per le quali è stato chiesto che vengano dichiarati non applicabili il primo comma dell'articolo 2523 codice civile e le eventuali analoghe disposizioni statutarie: e ciò quanto meno quando si tratta di azioni che vengono trattate al mercato ristretto.

Il relatore concorda nella affermazione — che ha trovato conforto anche nella giurisprudenza — che la clausola di gradimento è incompatibile con la quotazione nelle borse e con quella al mercato ristretto, e che sarebbe auspicabile una norma di legge in tale senso. Tuttavia rileva che il problema, prima ancora che le banche popolari, riguarda le società per azioni, alcune delle quali, pur essendo quotate in borsa, continuano ad avere nei loro statuti, sulla base del terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile, la clausola di gradimento al trasferimento delle azioni. Ma non sembra che il problema possa essere affrontato in questa sede.

L'articolo 13 riguarda il limite del capitale e delle emissioni di obbligazioni oltre il quale è necessaria l'autorizzazione prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 428. Come è noto, il limite originario di lire 500 milioni venne elevato a lire 2 miliardi dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Al riguardo sembra opportuno non limitarsi al solo adeguamento monetario, ma andare di qualche cosa oltre, per evitare che imprese medie debbano sottostare a lunghe e pesanti pratiche per provvedimenti intesi a rafforzare la loro consistenza patrimoniale. Si propone quindi che l'autorizzazione

sia richiesta soltanto se la cifra supera i cinque miliardi di lire (art. 13). Il nuovo limite viene inoltre esteso anche alle emissioni obbligazionarie, che per evidente dimenticanza non erano state comprese nella disposizione del 1977. Ogni altro punto della disciplina vigente rimane immutato, anche se alcuni aspetti importanti richiederebbero riesame e chiarimenti. Ma non è questa la sede. Si ricorda inoltre che se l'emissione ha per oggetto titoli quotati o avviene attraverso sportelli bancari, è richiesta in ogni caso l'autorizzazione della Banca d'Italia, indipendentemente dall'ammontare della emissione (articoli 2 e 45 della legge bancaria).

L'articolo 14 aumenta di cinque volte il limite massimo delle quote delle cooperative che i soci persone fisiche possono possedere (art. 3, primo comma, della legge 17 febbraio 1971, n. 127), nonchè il valore nominale massimo delle quote (art. 3, secondo comma, della medesima legge).

* * *

La Commissione infine mi ha dato mandato di chiedere l'approvazione del testo da essa proposto, in cui si intendono unificati i disegni di legge nn. 389, 1427 e 1635.

VISENTINI, *relatore*

## PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) **sul disegno di legge n. 1427**

(Estensore BRANCA)

7 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

---

b) **sul disegno di legge n. 1635**

(Estensore SAPORITO)

16 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonchè disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative**

Art. 1.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede principale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981.

Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Art. 2.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti predetti, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione può essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio stesso e sottraendo all'importo così determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto.

Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del pri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mo comma. L'applicazione di questo metodo è consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa.

I beni che formano oggetto di contratti di locazione finanziaria in corso alla data del 31 dicembre 1981 possono essere rivalutati dall'impresa utilizzatrice, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 1, nel bilancio dell'esercizio in cui saranno stati acquisiti. La rivalutazione potrà essere eseguita dall'impresa concedente, secondo le disposizioni del primo comma, se al termine del contratto l'impresa utilizzatrice non avrà esercitato l'opzione di acquisto.

La rivalutazione ai sensi dei due precedenti commi non può essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 18 mesi, se oggetto del contratto è un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto è un bene immobile.

Art. 3.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anzichè a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo:

15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite riportate a nuovo. Sono escluse dal computo del capitale proprio le riserve costituite per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di riduzioni del capitale, le percentuali indicate si applicano sul capitale proprio esistente alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, considerando che le diminuzioni abbiano avuto per oggetto il capitale proprio di data più recente.

Per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti in cui queste siano ammesse all'esenzione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

Se la rivalutazione viene eseguita secondo le modalità indicate dall'articolo 2, nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

Art. 5.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci o rendiconti e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o all'esercizio successivo. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, ivi comprese quelle relative all'ammontamento finanziario di beni gratuitamente devolvibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.

Art. 6.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione salvo che a copertura di perdite. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi se-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

condo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 7.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 6, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Art. 8.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

Art. 9.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita sempli-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ce e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare i beni indicati nel primo comma dell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attività commerciale esercitata, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attività esercitata. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente contabilizzati nelle scritture previste per tali soggetti e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposte in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovrà essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata con le stesse modalità.

Per i soggetti di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, ad esclusione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

Art. 10.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi:

*a*) i redditi delle piccole imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

*b*) i redditi delle piccole imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

*c*) i redditi delle piccole imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne;

*d*) i redditi delle piccole imprese esercenti l'attività di trasporti e attività connesse.

Sono considerate piccole imprese ai fini dell'imposta locale sui redditi le imprese individuali o costituite in forma di società di persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono state organizzate con il lavoro del titolare e di non più di quattro addetti, compresi i soci e i collaboratori di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decerto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al terzo comma del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'articolo 49 dello stesso decreto ed esclusi, nel numero massimo di cinque, gli apprendisti per le imprese artigiane, di cui al punto *a*) del comma precedente.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole « sei milioni » e « dodici milioni » sono rispettivamente sostituite da « dodici milioni » e « diciotto milioni ».

Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo e stimate in 40 miliardi di lire per l'esercizio 1982 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalla legge 4 novembre 1981, n. 626.

Art. 11.

Gli utili prodotti dalle società cooperative di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se portati ad aumento gratuito delle quote di partecipazione in misura non eccedente il coefficiente di rivalutazione che sarà annualmente stabilito dal Ministro delle finanze con proprio decreto entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il rimborso del capitale ai soci costituisce reddito a tutti gli effetti, sia per la società che per i soci, nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione ai sensi del comma precedente.

La disposizione del comma precedente non si applica nei casi di esclusione o di recesso per sopravvenuta impossibilità del socio a partecipare alla realizzazione dello oggetto sociale nonchè di scioglimento di cui all'articolo 2448, n. 2, del codice civile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 1973, n. 812, è sostituito dal seguente:

« *Art. 2.* — Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non può superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire ».

Art. 13.

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni è elevato a lire 5 miliardi.

Art. 14.

I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire dieci milioni e venti milioni; il limite di lire ventimila prevsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.

## DISEGNO DI LEGGE n. 389

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI E FASSINO

Art. 1.

Le società, gli imprenditori e gli enti che siano tenuti alla formazione del bilancio hanno la facoltà di procedere alla rivalutazione per conguaglio monetario delle seguenti categorie di cespiti patrimoniali attivi: terreni, fabbricati, edifici industriali, impianti e macchinari, mobili e attrezzature, automezzi, attrezzi ed utensili, entro e non oltre la formazione del bilancio e dell'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine deve avvenire la rivalutazione del capitale, di sue quote o di titoli azionari.

Art. 2.

Il coefficiente massimo applicabile ai fini della rivalutazione è 1,5.

I singoli cespiti attivi, valutati al prezzo di costo o al prezzo d'acquisto, devono essere iscritti in bilancio per un importo non superiore a detto prezzo, moltiplicato per il coefficiente di cui al comma precedente.

Conseguentemente alla rivalutazione dei cespiti attivi si deve procedere alla rivalutazione dei corrispondenti fondi di ammortamento già esistenti in bilancio e le cui quote annue siano state portate in detrazione dell'utile lordo d'esercizio.

Alla rivalutazione dei fondi di ammortamento si provvede mediante il coefficiente di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

I cespiti attivi valutati in base ai prezzi di mercato o alle quotazioni devono essere iscritti in bilancio per l'importo minore risultante dal confronto tra il prezzo di mercato o le quotazioni e il prezzo d'acquisto o il costo moltiplicato per il coefficiente previsto nell'articolo 2.

Art. 4.

Per la rivalutazione delle attività e degli ammortamenti effettuati ai sensi della presente legge gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Art. 5.

Il saldo attivo risultante dal conto intestato al Fondo di rivalutazione per conguaglio monetario deve essere imputato al capitale sociale, alla riserva legale e alle eventuali riserve già formate in ottemperanza a disposizioni dello statuto sociale, rispettando le proporzioni esistenti fra le componenti appena elencate.

In seguito alla rivalutazione del capitale sociale, il valore nominale delle azioni deve essere proporzionalmente aumentato.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro quinto, del codice civile, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, all'articolo 2, secondo, terzo e quarto comma, agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, gli amministratori e i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare, per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre, presso qualsiasi impresa od ente, gli uffici direttivi previsti nel se-

condo comma dell'articolo 2641 del codice civile.

Art. 7.

Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio a norma e nei termini previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, non acquistano efficacia nè ai fini dell'accertamento del reddito lordo o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività.

Art. 8.

A partire dal 1981 e ogni anno successivo il Ministro del tesoro fisserà con proprio decreto, entro il mese di febbraio, il coefficiente massimo applicabile al fine della rivalutazione delle categorie dei cespiti attivi di cui all'articolo 1 della presente legge, secondo le norme contenute nella stessa.

Il coefficiente predetto dovrà essere calcolato sulla base dell'aumento dei prezzi all'ingrosso verificatosi nell'anno immediatamente precedente.

## DISEGNO DI LEGGE n. 1427

D'INIZIATIVA DEL SENATORE VISENTINI

Art. 1.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede principale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote di società controllate ai sensi del numero 1) dell'articolo 2359 del codice civile e di società collegate, acquistati entro il 31 dicembre 1979.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al 70 per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1977, aumentato del 60 per cento dell'eventuale maggiore capitale proprio alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1978 e del 35 per cento dell'eventuale ulteriore maggiore capitale proprio alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1979. Se il primo esercizio della società o dell'ente è stato chiuso nel corso del 1978 o nel corso del 1979, l'ammontare massimo è costituito rispettivamente dal 60 per cento del capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1978, con gli aumenti relativi agli incrementi avvenuti nel 1979, o dal 35 per cento del capitale proprio alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1979. Se alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione il capitale proprio è inferiore a quello esistente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1977 e agli eventuali successivi incrementi, o, nelle altre ipotesi precedentemente indicate, è inferiore a quello esistente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1978 e agli eventuali successivi incrementi, o a quello esistente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1979, le percentuali indicate si applicano sul capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, considerando che le diminuzioni abbiano avuto per oggetto il capitale proprio di data più recente. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate al capitale, ed escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri o passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

Art. 2.

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguìti nelle rivalutazioni dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

Art. 3.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge o all'esercizio successivo. La rivalutazione deve essere eseguita in una sola volta.

Art. 4.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 5.

I saldi attivi derivanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma del precedente articolo 4 o, qualora siano stati imputati al capitale, mediante la riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o partecipanti entrano a comporre il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi previsti dalla presente legge e dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, abbiano per oggetto anzitutto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione dei saldi.

Art. 6.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono rivalutare i beni indicati dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge, relativi all'attività commerciale esercitata, che risultino acquistati entro il 31 dicembre 1977.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza fra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e il prezzo medesimo moltiplicato per il coefficiente 1,6 per i beni acquistati prima del 31 dicembre 1977, per il coefficiente 1,5 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nel 1978 e per il coefficiente 1,35 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nel 1979. In caso di rivalutazione dei beni soggetti ad ammortamento, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti indicati, relativi a ciascun anno, gli ammortamenti risultanti dal bilancio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.

I soggetti che eseguono la rivalutazione ai sensi del precedente comma, ancorché fruenti del regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili a partire dall'esercizio cui si riferisce la rivalutazione. Nell'inventario relativo al predetto esercizio devono essere indicati, per ciascun cespite, l'anno di acquisizione e il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

Per i beni acquistati anteriormente al 1° gennaio 1974, la rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimo-

niale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

Art. 7.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Art. 8.

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni è elevato a lire 5 miliardi.

Art. 9.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 1973, n. 812, è sostituito dal seguente:

« Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non può superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire ».

## DISEGNO DI LEGGE n. 1635

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

### Art. 1.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1 e 3 del medesimo articolo 2425, strumentali per l'esercizio di imprese agricole e commerciali. Non sono ammessi a rivalutazione gli immobili locati o destinati alla locazione, salvo quelli che costituiscono copertura delle riserve tecniche di imprese di assicurazioni o investimento dei fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente.

Le azioni e le quote possono essere rivalutate a condizione che rappresentino almeno la metà del capitale della società emittente.

La rivalutazione è consentita a condizione che i beni di cui ai precedenti commi siano stati acquisiti entro il 31 dicembre 1980.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci o rendiconti e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e all'esercizio successivo.

La rivalutazione dei beni ammortizzabili ha effetto per la determinazione delle relative quote di ammortamento a partire dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio o rendiconto è stata eseguita.

### Art. 2.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente già rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

1,3 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

1,5 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

1,6 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti predetti, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

Ai fini della presente legge il costo e gli ammortamenti dei beni si assumono al netto delle eventuali rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Per i beni ricevuti in dipendenza di conferimenti fatti ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, la rivalutazione è eseguita attribuendo a ciascuno di essi, in deroga alle disposizioni del primo comma, un valore massimo pari a quello che risulta applicando il coefficiente stabilito per l'esercizio in cui il bene è stato acquisito dall'impresa apportante al prezzo di costo o di acquisto risultante dalla contabilità dell'impresa stessa, diminuito degli ammortamenti fatti prima del conferimento, e assumendo gli ammortamenti fatti dopo il conferimento, ai fini del secondo comma, al netto delle maggiori quote corrispondenti al maggior valore, rispetto al

detto prezzo di costo o di acquisto, attribuito al bene dopo il conferimento.

La rivalutazione delle azioni o quote ricevute dall'impresa apportante a fronte del conferimento è eseguita attribuendo ad esse, in deroga alle disposizioni del primo comma, un valore non superiore all'ammontare complessivo dei valori massimi attribuibili, ai sensi del precedente comma, ai beni apportati.

L'impresa apportante deve comunicare alla società ricevente, su richiesta della medesima, i dati relativi alla data e al costo di acquisizione dei beni apportati e agli ammortamenti fatti prima del conferimento.

Art. 3.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anzichè a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo:

20 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

40 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale e delle riserve, ad esclusione delle riserve costituite per la copertura di specifici oneri e passività nonchè degli aumenti di capitale e delle riserve conseguenti ai conferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 2, diminuito delle perdite riportate a nuovo.

Le società e gli enti che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma possono rivalutare i beni provenienti dai conferimenti di cui all'articolo 2 limitatamente alla differenza tra il costo fiscale dei titoli ricevuti dalla società conferente, rivalutato con i coefficienti di cui al primo comma, e l'aumento di capitale deliberato dalla società ricevente, maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo. Si applicano le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 2.

La rivalutazione effettuata a norma del presente articolo deve essere eseguita in una sola volta.

Art. 4.

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguìti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

Art. 5.

I saldi attivi derivanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti devono essere accantonati in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite non possono essere distribuiti utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. La riduzione, anche per le riserve già iscritte in bilancio a norma dell'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria, ma non è soggetta all'osservanza delle disposizioni richiamate nel comma precedente.

Art. 6.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 5 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti, senza diritto a credito d'imposta. L'esclusione del credito d'imposta vale anche per i saldi delle rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

Art. 7.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare i beni indicati nel primo comma dell'articolo 1 relativi all'attività commerciale esercitata con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 2. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente contabilizzati nelle scritture previste per tali soggetti e che venga redatto un apposito prospetto dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate.

I soggetti indicati nel comma precedente possono rivalutare anche i beni di cui all'articolo 2425, n. 2, del codice civile, a condizione che nel prospetto di cui allo stesso comma siano indicate per ciascuna categoria omogenea le quantità esistenti al 31 dicembre 1981 distinte per periodo di formazione e con l'indicazione dei valori ad essi attribuiti. Il valore rivalutato non può superare il 60 per cento del costo medio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1980.

Per i soggetti di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo sono comunque obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

I saldi attivi delle rivalutazioni eseguite dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se distribuiti, concorrono

a formare il reddito imponibile dei soci. Nelle ipotesi previste dal penultimo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei precedenti commi non si considera riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Art. 8.

Gli amministratori, i sindaci o i revisori e gli imprenditori individuali, in caso di violazione delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 4 e del comma quinto dell'articolo 7, sono puniti con l'ammenda da un milione a dieci milioni di lire, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per la durata da uno a due anni.

L'ammenda di cui al comma precedente si applica per la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e per la comunicazione di dati incompleti o inesatti, salvo il risarcimento dei danni che ne siano derivati all'altra società.

Art. 9.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi:

*a*) i redditi delle piccole imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

*b*) i redditi delle piccole imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

*c*) i redditi delle piccole imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Sono considerate piccole imprese ai fini dell'imposta locale sui redditi le imprese individuali che per la maggior parte del periodo d'imposta sono state organizzate con il lavoro del titolare e di non più di tre addetti, compresi i collaboratori di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e al terzo comma dell'articolo 49 dello stesso decreto.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo e stimate in 40 miliardi di lire per l'esercizio 1982 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalla legge 4 novembre 1981, n. 626.